

tribuyente è di vari mesi anteriore alla notifica della decisione della Commissione tributaria di secondo grado, di questa non poteva tenersi conto nella determinazione del reddito.

Comm. Centr., Sez. VIII, 28 giugno 1980, n. 2492 - Boll. trib. inf., 1981, 214.

21. - Tributi in genere - Pretesa fiscale - Decadenza - Eccepibilità - Estremi.

L'illegittimità della pretesa fiscale, per avere l'Amministrazione esercitato il relativo potere impositivo dopo il decorso dei termini di decadenza fissati dalla legge, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere ritualmente eccepita dal contribuente, vertendosi in materia non sottratta alla disponibilità di quest'ultimo ed attinente al merito della pretesa medesima.

Cass., Sez. I, 12 maggio 1980, n. 3122 - Mass. Foro it., 1980, 622.

22. - Procedimento - Opposizione ad ingiunzione fiscale - Eccezione di irregolarità della notifica dell'ingiunzione - È irrilevante se l'atto ha raggiunto il suo scopo, comprovato dalla tempestiva sua impugnazione.

Imposte di consumo - Azione giudiziaria - Preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi - È obbligatorio quando si controverta sull'operato degli agenti e sul quantum del tributo - Atto introduttivo del giudizio - È l'atto cui deve farsi riferimento per tale riscontro.

Ai fini della valutazione della legittimità della pretesa fiscale fatta valere mercé ingiunzione, l'eccezione di avvenuta, irregolare notificazione dell'atto ingiuntivo in sede di opposizione ad ingiunzione deve considerarsi irrilevante e infondata, in quanto la tempestiva opposizione dimostra che l'atto, sebbene irritualmente notificato, ha raggiunto il suo scopo.

Il preventivo, obbligatorio esperimento dei ricorsi amministrativi contro l'atto di accertamento relativo alle imposte comunali di consumo è previsto dall'art. 90 del T.U. per la finanza locale quando si controverta sull'operato dell'Ufficio impositore e si contesti il *quantum* dell'accertamento, potendosi adire direttamente il giudice ordinario in caso di negazione in radice del potere impositivo; l'oggetto specifico della contestazione (e, quindi, il giudizio sulla obbligatorietà o meno dei preventivi ricorsi amministrativi) deve essere desunto dall'atto introduttivo del giudizio; pertanto, nell'ipotesi che in tale atto introduttivo, il contribuente si sia limitato a contestare il *quantum* dell'imposta, l'azione non preceduta dai ricorsi amministrativi deve considerarsi improponibile, a nulla rilevando ed influendo che con successivi atti e memorie, lo stesso contribuente abbia corretto e modificato l'originaria impostazione della causa.

Cass., Sez. I, 23 novembre 1979, n. 6119 - Boll. trib. inf., 1980, 810.

23. - Tributi in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie - Norme processuali di diritto comune - Applicabilità.

Nel procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie trovano applicazione, in quanto non diversamente previsto, le norme processuali di diritto comune, compresa quella sui limiti della impugnazione, in relazione al principio *tantum devolutum quantum appellatum*.

Cass., Sez. I, 20 maggio 1980, n. 3305 - Mass. Foro it., 1980, 660.